

all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo e le successive decisioni modificative - Decisione modificativa del 9 luglio 2009 (2009/533/CE) e Decisione modificativa del 3 marzo 2011 (2011/152/UE);

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 29 aprile 2008 con cui la Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo è individuata quale Autorità Responsabile per il Fondo Europeo per i Rifugiati ed il Direttore Centrale pro-tempore è incaricato di esercitare le funzioni previste dall'art. 27 della Decisione 2007/573/CE;

Vista la Decisione C(2008) 2777 del 5 dicembre 2008 di approvazione da parte della Commissione europea del Programma Pluriennale 2008-2013;

Vista la Decisione C(2012) 1203 del 27 febbraio 2012 di approvazione del Programma Annuale 2012;

Considerato che il succitato Programma Annuale 2012 prevede azioni da realizzarsi attraverso «progetti di sistema» e/o «a valenza territoriale», da ammettere a finanziamento tramite avvisi pubblici;

Visto il decreto del 12 dicembre 2011, prot. n. 9483, di ripartizione delle risorse del Fondo Europeo per i Rifugiati relativamente ai Programmi Annuali 2011 e 2012;

Visto il decreto del 28 novembre 2012, prot. n. 8646, con il quale viene adottato l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti finanziati a valere sull'Azione 3B «Interventi di accoglienza, supporto ed orientamento rivolti in modo specifico ai soggetti (non appartenenti a categorie vulnerabili) che vengono trasferiti in Italia - presso l'aeroporto Marco Polo di Venezia - in applicazione del Regolamento di Dublino» del Programma Annuale 2012 del Fondo Europeo per i Rifugiati;

Visto il decreto dell'8 marzo 2013, prot. n. 2188, di nomina della Commissione tecnica di valutazione;

Vista la proposta di graduatoria dei progetti approvati dalla Commissione di valutazione con verbale del 14 maggio 2013 e trasmessa all'Autorità Responsabile del Fondo con comunicazione del 17 maggio 2013, prot. n. 4197;

Decreta:

È approvata la graduatoria delle proposte progettuali presentate a valere sull'Azione 3B del Programma Annuale 2012 del Fondo Europeo per i Rifugiati, allegata al presente decreto.

Costituiscono parte integrante del presente decreto:

Elenco delle proposte pervenute;

Elenco delle proposte inammissibili;

Graduatoria delle proposte progettuali ammissibili con indicazione del punteggio attribuito e dell'importo ammesso a finanziamento.

La graduatoria sarà pubblicata sui siti internet del Ministero dell'interno www.interno.it/ Fondi Unione Europea/ Fondo Europeo per i Rifugiati e del Servizio Centrale www.serviziocentrale.it

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2013

L'Autorità responsabile: SCOTTO LAVINA

13A04531

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 gennaio 2013.

Costituzione del «Comitato di supporto strategico» degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, recante « Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421 »;

Visto il decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1994, n. 190, «Regolamento recante norme per il riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute »;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012 n. 106, recante «Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 » e, in particolare, l'art. 13 che prevede l'istituzione presso il Dipartimento per la sanità veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del «Comitato di supporto strategico »;

Ritenuto di dover provvedere all'istituzione del predetto «Comitato di supporto strategico » ed alla definizione delle modalità di funzionamento dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

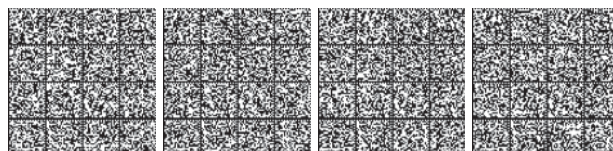
Istituzione

1. È costituito presso il Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute il «Comitato di supporto strategico» degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, di seguito denominato «Comitato».

Art. 2.

Composizione

1. Il «Comitato» di cui all'art. 1, presieduto dal Capo del Dipartimento per la sanità veterinaria, della sicurezza



alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute è composto:

- a) dai Direttori generali degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali;
- b) dal Direttore della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari;
- c) dal Direttore della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione;
- d) dal Direttore della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute;
- e) dal Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria.

2. Alle sedute del "Comitato" partecipano quattro rappresentanti delle Regioni, di cui tre scelti tra le Regioni aventi maggiore estensione territoriale ed uno scelto tra le Regioni con minore estensione territoriale, designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 3.

Compiti

1. Il Comitato, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 svolge attività di supporto strategico e organizzativo all'azione degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, anche attraverso il sostegno di strategie nazionali di sanità pubblica veterinaria sicurezza alimentare e lo sviluppo del ruolo dei medesimi Istituti nell'ambito della cooperazione scientifica con l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare e con gli altri organismi internazionali.

2. Per i fini di cui al comma 1, il "Comitato" concorre ad assicurare:

- a. il supporto all'attività di coordinamento della pianificazione integrata delle attività degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, in conformità alle priorità nazionali ed agli obiettivi ed indirizzi del Piano Sanitario Nazionale e dei Piani Sanitari Regionali;
- b. il supporto organizzativo al coordinamento nell'attività tecnico-funzionale degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, al fine di garantire l'esercizio unitario delle attività, ferme restando le specificità dei singoli Istituti;
- c. il supporto tecnico-scientifico per il funzionamento del sistema nazionale di epidemiosorveglianza e, nell'ambito dell'analisi del rischio, per la valutazione del rischio e l'individuazione degli interventi necessari alla gestione dello stesso;
- d. il supporto dell'attività Istituti Zooprofilattici Sperimentali, anche attraverso il sostegno di strategie nazionali per la ricerca scientifica nel campo della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza degli alimenti, in ambito europeo ed internazionale, diffondendo i risultati dell'attività di ricerca;
- e. lo sviluppo delle eccellenze scientifiche e professionali dei Centri di Referenza nazionali;
- f. una adeguata presenza del Paese in ambito comunitario ed internazionale nei settori della sanità animale,

del benessere degli animali, della lotta alle zoonosi ed alla sicurezza degli alimenti;

g. la razionalizzazione dell'azione degli Istituti Zooprofilattici sperimentali attraverso la razionale distribuzione di talune attività ad essi assegnati in via prevalente.

Art. 4.

Funzionamento

1. Il "Comitato" si riunisce presso il Dipartimento per la sanità veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, di norma una volta ogni due mesi, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata della maggioranza dei Direttori generali degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

2. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, è recapitato ai componenti e ai partecipanti del "Comitato" almeno cinque giorni prima della seduta, anche per posta elettronica.

3. Le sedute del "Comitato" sono valide se è presente almeno la metà dei componenti. Qualora non sia raggiunto il numero legale per la validità della seduta, il Presidente procede ad aggiornare la riunione ad altra data.

4. Il "Comitato" acquisisce le valutazioni dei rappresentanti regionali, qualora richieste dal Comitato stesso o dai singoli rappresentanti, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

5. Le funzioni di segreteria del "Comitato" sono svolte da un funzionario amministrativo, in servizio presso il Dipartimento per la sanità veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute. Della seduta di riunione è redatto verbale. I verbali del "Comitato", redatti dal segretario, sono sottoscritti dal presidente e dal segretario ed approvati dai componenti.

6. L'ordine dei lavori del "Comitato" viene definito dal presidente, anche sulla base delle proposte dei componenti.

Art. 5.

Spese

1. Le spese per la partecipazione al "Comitato" sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza.

2. L'attuazione del presente decreto non comporta oneri a carico del Ministero della salute.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2013

Il Ministro: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2013

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 4, foglio n. 194

13A04493

